

Statuto della Regione Calabria. Artt. 35, 38

L.R. 19 ottobre 2004, n. 25.

(...)

Art. 35

Organizzazione e funzionamento della Giunta regionale.

1. La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione.
2. Nel rispetto delle direttive del Presidente, la Giunta concorre alla determinazione ed all'attuazione dell'indirizzo politico-amministrativo della Regione.
3. La Giunta regionale è composta dal Presidente e da un numero di assessori non superiore a sette, di cui uno assume la carica di Vice Presidente ⁽¹³⁾.
- 3-bis. La rappresentanza di genere all'interno della Giunta regionale deve essere assicurata nella misura di almeno il trenta per cento ⁽¹⁴⁾.
4. Gli Assessori sono scelti tra cittadini eleggibili a Consigliere regionale. Agli stessi si applicano anche le norme sulla incompatibilità valide per i Consiglieri regionali ⁽¹⁵⁾.
- 4-bis. [La nomina ad Assessore di componenti del Consiglio regionale comporta la sospensione di diritto dall'incarico di Consigliere regionale e la sostituzione con un supplente secondo le modalità previste dalla legge elettorale regionale] ⁽¹⁶⁾.
- 4-ter. [La nomina ad assessore di componenti del Consiglio regionale comporta la sospensione di diritto dall'incarico di consigliere regionale affidando temporaneamente la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti] ⁽¹⁷⁾.
5. La Giunta opera collegialmente. Il Presidente ripartisce tra gli Assessori l'esercizio delle funzioni per settori organici di materie.
6. La Giunta adotta, su proposta del Presidente, un regolamento per disciplinare le modalità relative al proprio funzionamento.
7. Le deliberazioni della Giunta sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti e se sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
8. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione della stessa Giunta.
9. Le indennità del Presidente e degli Assessori sono stabilite con legge regionale.
- 9-bis. Alle sedute della Giunta partecipano, senza diritto di voto, i Consiglieri delegati ai sensi dell'art. 33, comma 8-bis ⁽¹⁸⁾.
10. [Il Presidente può nominare fino a due sottosegretari per farsi coadiuvare nello svolgimento dei compiti inerenti al mandato. I sottosegretari, le cui indennità sono fissate dalla legge regionale, partecipano alle sedute della Giunta pur non facendone parte] ⁽¹⁹⁾.

(13) Comma così sostituito dall'*art. 2, comma 1, lettera a)*, L.R. 6 luglio 2015, n. 15. Il testo precedente era così formulato: «3. La Giunta regionale è composta dal Presidente e da un numero di assessori non superiore ad un quinto del numero dei componenti del Consiglio regionale, di cui uno assume la carica di Vice Presidente.».

(14) Comma aggiunto dall'*art. 2, comma 1, lettera b)*, L.R. 6 luglio 2015, n. 15.

(15) Comma così sostituito dall'*art. 2, comma 1, lettera a)*, L.R. 10 settembre 2014, n. 18, con effetti a decorrere dalla X legislatura (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 3, comma 1, della medesima legge*) e dall'*art. 2, comma 1, lettera c)*, L.R. 6 luglio 2015, n. 15. Il testo precedente era così formulato: «4. I membri della Giunta possono essere nominati anche al di fuori dei componenti del Consiglio fra i cittadini che non si trovino nelle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Consigliere regionale. Il numero dei membri esterni non può essere complessivamente superiore al cinquanta per cento dei componenti della Giunta.».

(16) Comma aggiunto dall'*art. 4, comma 1, lettera b)*, L.R. 19 gennaio 2010, n. 3, poi abrogato dall'*art. 1, L.R. 9 novembre 2010, n. 27*.

(17) Comma dapprima aggiunto dall'*art. 2, comma 1, lettera c)*, L.R. 10 settembre 2014, n. 18, con effetti a decorrere dalla X legislatura (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 3, comma 1, della medesima legge*) e poi abrogato dall'*art. 2, comma 1, lettera d)*, L.R. 6 luglio 2015, n. 15.

(18) Comma aggiunto dall'*art. 2, comma 1, lettera e)*, L.R. 6 luglio 2015, n. 15.

(19) Comma aggiunto dall'*art. 4, comma 1, lettera c)*, L.R. 19 gennaio 2010, n. 3 e poi abrogato dall'*art. 3, comma 2, L.R. 6 agosto 2012, n. 34*, a decorrere ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 4, comma 2, della medesima legge*.

(....)

Art. 38

Sistema elettorale.

1. Nel rispetto dei principi fondamentali previsti dalla normativa statale, la legge elettorale regionale, approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri, disciplina:

a) il sistema elettorale e i casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei Consiglieri regionali;

b) le modalità di indizione delle elezioni politiche regionali;

c) le modalità di proclamazione degli eletti al Consiglio;

d) la rappresentanza in Consiglio di ogni Provincia.